

N. R.G. 151/2025



## TRIBUNALE DI ROVIGO

nella persona del Giudice Delegato dott.ssa Pia Todisco, nel procedimento rg.n. 151-1/2026 per l'ammissione al concordato minore *ex art. 74 e ss. CCII* promosso da BOSELLI MATTEO (C.F. BSLMTT74D28F349Q), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Rubiero, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Letto il ricorso per procedimento unitario depositato in data 10.11.2025 con cui Matteo Boselli, nato a Montagnana (PD), il 28/04/1974, e residente a Urbana (PD) in Via Borgo Alto n. 81/2, ha chiesto l'omologa della proposta di concordato minore;

esaminati gli atti;

ritenuta sussistente la competenza dell'adito Tribunale *ex art. 27 CCII* avendo il ricorrente la residenza in Urbana;

rilevato che:

(i) il ricorrente è in stato di sovraindebitamento, come si evince dal ricorso e dalla documentazione ad esso allegata;

(ii) il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in qualità di *ex socio* di minoranza, dipendente e garante della società Prosciutti Soranzo s.r.l. dichiarata fallita il 2.7.2009 e cancellata il 15.5.2012 e di *ex imprenditore* individuale con impresa cessata e cancellata in data 19.1.2016; tale ultima circostanza non osta all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale "*la domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese è inammissibile*" atteso che detta disposizione deve intendersi riferita al solo imprenditore collettivo (cfr. tra le altre Trib. Modena 7.4.2025; Trib. Rimini 23.7.2025 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));

(ii) allo stato può escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore *ex art. 2, comma 1 lett. e), CCII*;

(iv) la documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda: a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco

di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa;

(vi) la domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII del gestore dott. Andrea Denti che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

considerato che a fronte di un passivo pari ad euro 1.045.202,00 (composto da euro 2.000,00 quali crediti prededucibili; euro 2.500,00 quali crediti privilegiati *ex art. 2751 bis* comma 2 c.c.; euro 312,00 quali crediti privilegiati *ex art. 2753 e 2749* c.c. ed euro 1.40.390,00 quali crediti chirografari) e di un attivo pari ad euro 35.000,00 a titolo di finanza esterna messa a disposizione da un soggetto terzo (cfr. doc.33), la proposta prevede:

- l'apporto di risorse esterne che incrementano in modo apprezzabile l'attivo disponibile al momento della proposizione della domanda;

- di garantire ai creditori i seguenti pagamenti: il pagamento integrale dei creditori prededucibili per euro 2.000,00 (Classe 1); il pagamento integrale dei creditori privilegiati *ex art. 2751 bis*, comma 2, c.c. (Classe 2) per euro 2.500,00; il pagamento integrale dei creditori privilegiati *ex art. 2753 e 2749* c.c (Classe 3) per euro 312,00; il pagamento al 2,9% dei creditori chirografari per euro 9.833,00 (Classe 4);

- la suddivisione in 4 classi dei creditori, come sopra riportata;

rilevato che non emergono cause di inammissibilità ai sensi dell'art. 77 CCII, ferma restando ogni successiva valutazione ai sensi dell'art. 80 CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni per la nomina del commissario giudiziale *ex art. 78* comma 2 *bis* CCII;

visti gli artt. 74 e ss. CCII;

**P.Q.M.**

**DICHIARA**

aperta la procedura di concordato minore di Matteo Boselli;

**DISPONE**

la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto;

la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito *web* del Tribunale di Rovigo nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

#### **ASSEGNA**

ai creditori termine di trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella comunicazione il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria;

#### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

che l'O.C.C. curi l'esecuzione del decreto dandone tempestiva comunicazione ai creditori unitamente alla proposta, e che alla scadenza del termine di giorni trenta di cui all'art. 78 comma 2 lett. c) CCII depositi tempestivamente relazione al Giudice delegato sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento;

che la mancata comunicazione all'O.C.C. nel termine assegnato si intenderà quale consenso alla proposta nei termini in cui è stata trasmessa;

#### **AVVISA**

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del Giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Rovigo, 14 maggio 2026

Il Giudice  
Pia Todisco



**RG.N. 151-1/2025 PU**



**TRIBUNALE DI ROVIGO**

Il Giudice Delegato,

letta l'istanza di correzione di errore materiale depositata in data 28.5.2026 dal debitore;  
rilevato che a pagina 2 del decreto di ammissione depositato in data 18.5.2026 è stata erroneamente indicato l'importo di euro 9.833,00 quale somma messa a disposizione per i creditori chirografari in luogo della somma di euro 30.128,00 indicata nel ricorso e nella relazione particolareggiata;

rilevato che si tratti di mero errore materiale emendabile;

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale prevedendo che laddove è scritto “ *il pagamento al 2,9% dei creditori chirografari per euro 9.833,00 (Classe 4);*” debba intendersi “ *il pagamento al 2,9% dei creditori chirografari per euro 30.128,00 (Classe 4);*”.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Rovigo, 28 maggio 2026

Il Giudice Delegato

Pia Todisco

